

COMMISSIONE I

**AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA**

XLVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1645)	521	
PRESIDENTE	524, 522	
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i>	522	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	522	
BUBBIO	522	
Senatore DE BOSIO: Concessioni dei benefici previsti per le farmacie di « antico diritto » ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104. (<i>Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (1649)	523	
PRESIDENTE	523	
BUBBIO, <i>Relatore</i>	523	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	523	
CAPPUGI e GUI: Computo ai fini di pensione del servizio da salariato (1218)	524	
PRESIDENTE	524	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	524	
		Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):
		BUBBIO e FERRARIS: Erezione in comune autonomo della frazione di Treiso, con distacco dal comune di BarbareSCO, in provincia di Cuneo (1654)
		524
		PRESIDENTE
		524
		PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>
		524
		BUBBIO
		524
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		524
		La seduta comincia alle 9,30.
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1645).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'aumento del contributo annuo per l'assi-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

stenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato e su di esso la IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, Relatore. Onorevoli colleghi, la legge 15 luglio 1950, n. 539, estende ai mutilati ed invalidi per servizio i benefici spettanti, secondo la legislazione vigente, ai mutilati ed invalidi di guerra.

In applicazione di detta legge, la legge 4 novembre 1951, n. 1287, dispose l'assegnazione di un contributo annuo di 100 milioni, sul bilancio del Ministero dell'interno, per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera.

Il Ministero dell'interno provvede a stipulare, in applicazione dell'articolo 2 della legge in parola, apposita convenzione con l'Ente assistenziale ritenuto più idoneo, e cioè con l'Opera nazionale invalidi di guerra.

Nel corso degli esercizi passati si rilevò la inadeguatezza del contributo di 100 milioni per l'assistenza di una categoria in continuo aumento, il cui numero può essere valutato a circa 60 mila unità con un'affluenza annua di 4 mila unità. Difatti, mentre nel primo anno chiesero l'assistenza all'O.N.I.G. solo 3 mila invalidi, al 30 giugno del 1954 gli invalidi presentatisi all'O.N.I.G. per chiedere l'assistenza avevano già superato la cifra di 20 mila.

Il presente disegno di legge, già approvato dal Senato, tende appunto ad ovviare alla deficienza dei fondi disponibili, aumentando gli stessi da 100 a 275 milioni annui, dall'esercizio finanziario 1954-55.

È da rilevare che il disegno di legge è stato emendato presso l'altro ramo del Parlamento nel senso di consentire all'O.N.I.G. la concessione agli invalidi per servizio di tutte le prestazioni concesse agli invalidi di guerra, con l'inclusione anche dell'assistenza materiale e sociale.

Il disegno di legge riveste particolare carattere d'urgenza in quanto la mancanza di fondi, già verificatasi nell'esercizio 1954-55, ha costretto l'O.N.I.G. a sospendere temporaneamente l'assistenza a questa categoria, provocando naturalmente notevoli disagi tra gli oltre 20 mila assistiti. I mutilati per servizio sono i dipendenti dello Stato, soprattutto appartenenti alle Forze armate e a quelle dell'ordine pubblico che, nell'adempimento del loro dovere, hanno riportato mutilazioni o contratto infermità tali da provocare la loro inido-

neità al servizio attivo. È quindi chiaro il dovere dello Stato di provvedere alla loro assistenza nella maniera più ampia consentita e, comunque, in maniera identica agli invalidi di guerra.

L'articolo 1 prevede l'aumento del contributo di cui alla citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, da 100 a 275 milioni.

L'articolo 2, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, prevede che tutte le forme di assistenza, ivi compresa l'assistenza materiale e sociale che l'O.N.I.G. concede ai propri associati, siano applicabili anche agli invalidi per servizio.

L'articolo 3 assicura la copertura della maggiore spesa di 175 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55 mediante una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto presidenziale 18 giugno 1954, n. 292, concernente modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati.

Pertanto il relatore chiede alla Commissione di voler dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere favorevole al nuovo testo del disegno di legge così come è stato formulato dalla Commissione del Senato.

BUBBIO. A titolo d'informazione domando se questa assistenza sarà estesa anche ai centri provinciali.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Naturalmente. Non riguarda soltanto Roma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni e non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a lire 275.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

Tutte le forme di assistenza, ivi compresa l'assistenza materiale e sociale, che l'Opera na-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

zionale invalidi di guerra concede ai propri associati, sono applicabili anche agli invalidi per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 175.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292, concernente modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, e per l'esercizio 1955-1956 a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore De Bosio: Concessioni dei benefici previsti per le farmacie di « antico diritto » ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (1649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore De Bosio, concernente concessioni dei benefici previsti per le farmacie di « antico diritto » ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104.

La proposta di legge è stata già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Bubbio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, *Relatore*. La proposta di legge in esame rappresenta il completamento dei provvedimenti adottati a favore dei connazionali profughi dalle terre non più soggette alla sovranità italiana. I farmacisti titolari di esercizio di diritto reale avevano tra l'altro la facoltà di trasferire liberamente per atto tra vivi o *mortis causa* la loro farmacia a farma-

cisti e non farmacisti per la durata di 30 anni a partire dal 1923 o dal 1926, come stabilito dal testo unico delle leggi sanitarie. Trascorso detto termine, essi, con il riconoscimento di esercizio per tutta la durata della vita, avevano anche riconosciuta la facoltà di trasferirlo, per una volta soltanto, per atto tra vivi o per successione: nel primo caso a favore di un farmacista, nell'altro caso a favore di un figlio del titolare premorto, purché avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.

Senonché nella Venezia Giulia, per fatti di guerra, bombardamenti, spoliazioni, persecuzioni e occupazione del paese, i già proprietari di farmacie di diritto reale non hanno potuto beneficiare di questa facoltà e hanno dovuto abbandonare l'esercizio dieci anni prima dello scadere del termine.

Analogamente non hanno potuto per le stesse ragioni beneficiare del diritto dei titolari di farmacie di « antico diritto » site nel territorio nazionale, di trasferire oggi e per tutta la durata della vita, per una sola volta, per atto tra vivi o *mortis causa*, le loro farmacie, se ancora ne fossero in possesso.

Invero, si ritiene che già nella legge 4 marzo 1952, n. 137, fosse implicito il principio che, nel consentire ai profughi la facoltà di ricostruire in Patria la stessa attività abbandonata, si volesse consentire ad essi anche la possibilità di ricostruire un bene di caratteristiche identiche a quello perduto. Si potrebbe perciò pensare che il provvedimento fosse superfluo. Comunque, per evitare errori di interpretazione, ritengo opportuna la proposta di legge del senatore De Bosio, con la quale si riconosce a questi farmacisti il diritto di godere ancora per dieci anni dei benefici ai quali in principio ho accennato.

Concludo pertanto invitando la Commissione a dare il voto favorevole alla proposta di legge, sia per ragioni di equità, sia perché questi nostri poveri connazionali vengano non solo a parole, ma anche con fatti concreti, agevolati nel loro inserimento nella vita italiana, agli effetti sociali ed economici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha già espresso al Senato il proprio parere favorevole all'accoglimento della proposta di legge, e lo rinnova in questa sede.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1955

La proposta di legge consta del seguente articolo unico:

« I titolari di farmacia, assegnata in applicazione della legge 8 aprile 1954, n. 104, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 820, e già titolari di farmacia di diritto reale, potranno godere per un decennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di tutte le disposizioni previste dagli articoli 375, 376, 379 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Durante il decennio essi potranno godere dei benefici previsti dall'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie ».

Non essendovi emendamenti, essa sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bubbio e Ferraris: Erezione in comune autonomo della frazione di Treiso, con distacco dal comune di Barbaresco, in provincia di Cuneo. (1654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bubbio e Ferraris, concernente l'erezione in comune autonomo della frazione di Treiso, con distacco dal comune di Barbaresco, in provincia di Cuneo.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo il rinvio della discussione di questa proposta di legge, perché non sono ancora pervenuti i documenti relativi.

BUBBIO. Non mi oppongo al rinvio; insisto, però, che la proposta di legge venga posta all'ordine del giorno in una prossima seduta, alla ripresa dei lavori della Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, può rimanere stabilito che la discussione di questa proposta di legge è rinviata ad una delle prime sedute dopo la ripresa.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e Gui: Computo ai fini di pensione del servizio da salariato. (1218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e Gui, concernente

il computo ai fini di pensione del servizio da salariato.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Il relatore onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Nel merito, mi rimetto alla relazione scritta annessa alla proposta di legge. Propongo però una lieve modificazione. Con l'applicazione di questa legge, infatti, potrebbe anche darsi il caso che qualche interessato ne subisse un nocumento. Suggesto perciò di aggiungere, al primo comma, dopo le parole « si estendono » la dizione « a richiesta ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do quindi lettura del primo comma dell'articolo unico:

« Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si estendono anche al personale cessato dal servizio a decorrere dalla data del 1° maggio 1948, compreso quello cessato a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

L'onorevole relatore propone di aggiungere, dopo le parole: « si estendono », le altre: « a richiesta ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma così integrato.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma:

« Le relative ritenute saranno calcolate sulla retribuzione in godimento all'atto della cessazione dal servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1645):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

Senatore DE BOSIO: « Concessione dei benefici previsti per le farmacie di " antico diritto " ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104 » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1649):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

CAPPUGI e GUI: « Computo ai fini di pensione del servizio da salariato » (1218):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Amiconi, Angelucci Mario, Berloffia, Berry, Bubbio, Calandrone Giacomo, Cappugi, Colitto, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Maria, De Vita, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Lucifredi, Marazza, Marotta, Pedini, Pelosi, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Secretò, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi e Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI